



COMUNE di RIPARBELLA

PROVINCIA di PISA

✉ Piazza del Popolo n. 1

☎ 0586/697111 📠 0586/697327

Prot. n. 3355 del 22 Agosto 2012

ORDINANZA N. 9 DEL 22.08.2012

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000, di divieto di emungimento a scopo industriale delle acque del pozzo denominato "12 A" di proprietà della Società Solvay Chimica Italia s.p.a. in località Fagiolaia.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Richiamato espressamente l'art. 144 D.Lgs. 152/2006 che testualmente recita:

" 144. Tutela e uso delle risorse idriche

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.”.

Preso atto del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, approvato con D.C.R. 25.01.2005 n. 6;

Visto il Regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 29/R “Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato”;

Visto il DPGR n° 87 del 04.04.2012 con il quale è stato adottato lo stato di emergenza regionale per far fronte alla crisi idrica in corso, che sta interessando ormai da mesi l'intero territorio regionale;

Preso atto della nota prot. AOOGR/102219/150 – P. 150 del 06.04.2012 del Presidente della Regione Toscana, trasmessa ai sindaci dei comuni toscani;

Rilevato che l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;

Rilevato, altresì, che le precipitazioni atmosferiche avvenute nel corso dell'anno 2011 in buona parte del territorio regionale sono state di gran lunga inferiori alla media degli ultimi 15 anni, con valori inferiori anche del 50%, come rilevato dal Centro Funzionale del Servizio Idrologico della Regione Toscana;

Preso atto che anche gli apporti meteorici dei primi mesi dell'anno 2012 sono risultati carenti, tanto che nel mese di febbraio il deficit delle precipitazioni ha superato il 75% rispetto alla media dei precedenti 15 anni (dato anch'esso elaborato dal centro Funzionale della Regione Toscana);

Rilevato che la carenza di apporti meteorici ha determinato uno stato di sofferenza per molti corpi idrici sia superficiali che sotterranei in tutta la zona della Bassa Val di Cecina nonché nel territorio del Comune di Riparbella;

Richiamata l'ordinanza sindacale num. 7 del 29.06.2012 per il risparmio idrico e la riduzione di utilizzo dell'acqua;

Considerato che tale situazione di emergenza e criticità idrica può rappresentare un concreto e grave rischio per l'igiene pubblica;

Considerato che nel Comune di Riparbella in Loc. Fagiolaia non risulta ancora completato il civico acquedotto nella parte che riguarda gli allacci alle abitazioni e pertanto i residenti si approvvigionano a scopo idropotabile e domestico mediante pozzi artesiani realizzati nel corso degli anni;

Preso atto, altresì, che nella località sopra richiamata insiste un pozzo di proprietà della Società Solvay Chimica Italia s.p.a. denominato "12 A" e che lo stesso viene utilizzato esclusivamente a scopo industriale con prelievi consistenti che possono seriamente pregiudicare, in questo particolare momento, l'abbassamento della falda idrica e quindi compromettere il prelievo dell'acqua dai pozzi limitrofi destinata ad un uso potabile per le civili abitazioni;

Considerate le numerose segnalazioni dei cittadini che hanno partecipato il considerevole abbassamento del livello statico della falda idrica dei pozzi privati in prossimità del limite minimo per consentire alle pompe il regolare emungimento dell'acqua;

Acquisite dalla protezione civile le previsioni meteorologiche che non lasciano prevedere per le prossime settimane significativi apporti pluviometrici acuendo, quindi, l'attuale situazione di forte criticità idrica;

Ritenuto di dover tutelare i propri cittadini dai rischi derivanti da una tale situazione di emergenza idrica privilegiando innanzitutto l'uso potabile e domestico dell'acqua nel rispetto della normativa vigente in materia;

Richiamato l'art. 50 comma 5 D. Lgs. 18 agosto 2000 num. 267, che disciplina tra competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, quella di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Ravvisata la propria competenza in merito;

ORDINA

Alla Società Solvay Chimica Italia S.p.a il divieto di emungere, a scopi industriali, l'acqua dal pozzo denominato "12 A" posto nel Comune di Riparbella Località Fagiolaia dalla data di notifica della presente ordinanza sino al termine della criticità idrica comunicata tramite espressa revoca di questa stessa ordinanza

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia notificata alla Società Solvay Chimica Italia s.p.a.;
- sia pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Riparbella;
- sia trasmessa:
 - alla Regione Toscana;
 - alla Provincia di Pisa;
 - al Prefetto di Pisa;
 - al comando della polizia municipale dell'Unione "Colli Marittimi Pisani" ed al comando della locale stazione dei carabinieri di Riparbella incaricati di far rispettare il presente provvedimento;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO

f.to Ghero Fontanelli